

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Legge regionale 25 maggio 2015 , n. 13.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

CAPO I

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1

- Art. 1 - Modificazione all'articolo 1
- Art. 2 - Modificazioni all'articolo 3
- Art. 3 - Modificazioni all'articolo 4
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 5
- Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 7
- Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 8
- Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 9
- Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 10
- Art. 10 - Modificazione all'articolo 11
- Art. 11 - Modificazione all'articolo 12
- Art. 12 - Inserimento dell'articolo 12bis
- Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 13
- Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 14
- Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 17
- Art. 16 - Modificazioni all'articolo 20
- Art. 17 - Disposizioni finali e abrogazioni

CAPO II
PROFESSIONI TURISTICHE
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2003, N. 1

Art. 18 - Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1

TITOLO II
AGRICOLTURA

CAPO I
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE

Art. 19 - Disposizioni in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari

CAPO II
ALTRE MODIFICAZIONI

Art. 20 - Modificazione alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 18

Art. 21 - Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17

Art. 22 - Modificazione alla legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Abrogazioni

Art. 24 - Disposizioni finanziarie

TITOLO III
ENERGIA
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - Oggetto e finalità

Art. 26 - Definizioni

Art. 27 - Pianificazione energetica regionale

Art. 28 - Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia

Art. 29 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta

CAPO II
EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Art. 30 - Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo

Art. 31 - Promozione dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico

Art. 32 - Contenimento dei consumi energetici

Art. 33 - Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche

Art. 34 - Misure per promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia

Art. 35 - Relazione tecnica e dichiarazione di conformità

Art. 36 - Disposizioni generali sulla certificazione energetica

Art. 37 - Obbligo di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica

Art. 38 - Definizione delle classi energetiche

Art. 39 - Attestato di prestazione energetica

Art. 40 - Targa energetica

Art. 41 - Certificatori energetici

- Art. 42 - Impianti termici
Art. 43 - Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

CAPO III
STRUMENTI FINANZIARI

- Art. 44 - Interventi finanziabili
Art. 45 - Soggetti beneficiari
Art. 46 - Mutui
Art. 47 - Fondo di rotazione
Art. 48 - Concessione dei mutui
Art. 49 - Revoca dei mutui

CAPO IV
MISURE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI REGIONALI DA FONTE FOSSILE

- Art. 50 - Ambito di applicazione
Art. 51 - Regimi di autorizzazione
Art. 52 - Autorizzazione unica
Art. 53 - Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica
Art. 54 - Regime giuridico dell'autorizzazione unica
Art. 55 - Aree non idonee
Art. 56 - Misure compensative
Art. 57 - Termine di vita utile dell'impianto e dismissione
Art. 58 - Esenzione dal contributo di costruzione
Art. 59 - Trasparenza amministrativa
Art. 60 - Sviluppo della mobilità sostenibile

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

- Art. 61 - Controlli
Art. 62 - Sanzioni
Art. 63 - Pubblicità
Art. 64 - Rinvio
Art. 65 - Disposizioni transitorie
Art. 66 - Abrogazioni
Art. 67 - Disposizioni finanziarie

TITOLO IV
AMBIENTE

CAPO I
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/92/UE
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, n. 12

- Art. 68 - Modificazione all'articolo 1
Art. 69 - Modificazioni all'articolo 15
Art. 70 - Sostituzione dell'articolo 17
Art. 71 - Modificazione all'articolo 29
Art. 72 - Disposizioni finali

TITOLO V
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA VIGENTE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

CAPO I
TURISMO E COMMERCIO
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19

- Art. 73 - Sostituzione dell'articolo 2
- Art. 74 - Modificazioni all'articolo 3
- Art. 75 - Modificazione all'articolo 5
- Art. 76 - Modificazioni all'articolo 8
- Art. 77 - Modificazione all'articolo 10

CAPO II
INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 13

- Art. 78 - Modificazioni all'articolo 23

ALLEGATI TITOLO IV

Allegato A
Progetti da assoggettare a procedura di VIA (articoli 6, 15 e 17 della l.r. 12/2009)

Allegato B
Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (articoli 6, 15 e 17 della l.r. 12/2009)

Allegato F
Criteri per la verifica di assoggettabilità (articolo 17 della l.r. 12/2009)

TITOLO I
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

CAPO I
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1

Art. 1
(Modificazione all'articolo 1)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), è sostituita dalla seguente:

“f) il libero esercizio dell'attività dell'imprenditore.”.

Art. 2
(Modificazioni all'articolo 3)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2006, le parole: “locale cui si riferisce l'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “locale cui si riferisce il titolo abilitativo”.
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2006, le parole: “dell'autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo abilitativo”.

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché latte, dolci e generi di pasticceria e gelateria.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006, le parole “comma 2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1, lettera a)”.

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Chiunque intenda gestire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare a svolgere l'attività, ha l'obbligo di comunicare allo sportello unico competente per territorio tutte le attività che intende esercitare nel proprio esercizio.”.

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 5
(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e 2, del d.lgs. 59/2010, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalle altre persone preposte all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

5. In caso di impresa individuale, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico competente per territorio.”.

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 6
(Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato

al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante, in caso di società, associazioni o organismi collettivi, ovvero, in alternativa, all'eventuale persona preposta all'attività, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

2. I requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda o, nei casi di cui agli articoli 9, commi 3 e 4, 11, comma 1, e 12bis, commi 1 e 2, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico competente per territorio.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità organizzative, la durata e le materie del corso professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, e le modalità di svolgimento delle relative prove finali e ne garantisce l'effettuazione per il tramite di convenzioni con soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento in materia di formazione professionale.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Disposizioni per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Lo sportello unico competente per territorio accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 nei confronti dei:
 - a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione europea;
 - b) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Determinazione dei criteri per l'esercizio delle attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, al fine di assicurare funzionalità, produttività e corretto sviluppo del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo un adeguato bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza stradale, lo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano, lo sviluppo organico e controllato del territorio, la tutela dei consumatori, dei lavoratori, del patrimonio storico, culturale e artistico, nonché dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, individua, con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese della somministrazione più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:
 - a) le singole e specifiche attività che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le denominazioni delle diverse tipologie di esercizi;
 - b) le direttive di carattere generale per l'adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, anche a carattere stagionale, nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela in conformità a quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, del d. lgs. 59/2010;
 - c) le direttive di carattere generale volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche;
 - d) le disposizioni applicative relative all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 e alla presentazione dei titoli abilitativi temporanei di cui all'articolo 10.

2. Entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, i Comuni, sulla base delle direttive e delle disposizioni dalla stessa stabilite, determinano i criteri per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) al domicilio del consumatore;
 - b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altre strutture ricettive, legittimati a somministrare esclusivamente alle persone alloggiate;
 - c) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
 - d) a servizio delle piste da sci e negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, funiviarie e di mezzi pubblici di trasporto, nonché negli impianti sportivi ed altri esercizi similari;
 - e) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sempre che l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione di carburanti e il titolo abilitativo sia rilasciato esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41);
 - f) negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo e locali notturni. L'attività di intrattenimento e svago deve, comunque, essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione per superficie ad essa dedicata. Non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - g) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere statale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - h) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - i) in scuole, ospedali, case di cura o di riposo, parrocchie, oratori, comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, purché l'attività di somministrazione sia svolta esclusivamente in modo strumentale all'esercizio dell'attività istituzionale;
 - j) all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili;
 - k) nei mezzi di trasporto pubblico;
 - l) in forma temporanea relativamente alle attività indicate all'articolo 10.".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

(Procedimenti abilitativi)

1. Nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti, previa presentazione di apposita domanda da presentare allo sportello unico, ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo sportello unico accerta:
 - a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6;
 - b) l'osservanza delle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2;
 - c) l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di tutela dell'inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di sorvegliabilità.
3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nelle zone non soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, sono soggetti a SCIA, contenente le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al comma 2, da presentare allo sportello unico competente per territorio.
4. Sono soggette a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio, le attività di somministrazione di

alimenti e bevande elencate all'articolo 8, comma 3. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).

5. Nei casi di cui al comma 1, il Comune decide in merito alla domanda entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.
6. In tutti i casi in cui è richiesta la SCIA, lo sportello unico verifica, entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007.
7. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio, che provvede con le modalità di cui al comma 6.”.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

(Titolo abilitativo per attività temporanee)

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni tradizionali, culturali, religiose o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio o, nel caso in cui sia presentata da soggetti diversi dalle imprese, al Comune, priva delle dichiarazioni asseverate di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 19/2007.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza; può essere esercitata per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o aree cui si riferisce, purché il richiedente, o suo delegato, risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
3. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, degli edifici e delle aree.”.

Art. 10

(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Il trasferimento della titolarità o della gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a SCIA da presentare, da parte del nuovo titolare o del nuovo gestore, allo sportello unico competente per territorio, anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3. In tali casi, il subentrante può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.”.

Art. 11

(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/2006, le parole: “Le autorizzazioni” sono sostituite dalle seguenti: “I titoli abilitativi”.

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 12bis)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 1/2006, come modificato dall'articolo 11, è inserito il seguente:

“Art. 12bis
(Disposizioni per l'esercizio dell'attività mediante distributori automatici)

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici installati in locali adibiti in modo esclusivo a tale attività e all'uso attrezzati è soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, effettuata in modo non esclusivo, è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.
3. La somministrazione e il commercio di bevande alcoliche effettuata mediante distributori automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.”.

Art. 13
(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 13
(Revoca, sospensione e decadenza dei titoli abilitativi)

1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 9 sono revocati nei seguenti casi:
 - a) qualora il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
 - b) qualora, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro un anno dalla data di cessazione comunicata dalla precedente gestione, salvo causa di forza maggiore;
 - c) qualora il titolare non osservi il provvedimento di sospensione del titolo medesimo o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 - d) qualora il titolare violi l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2;
 - e) nel caso venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non sia richiesto, da parte del proprietario dell'attività, il titolo abilitativo al trasferimento in una nuova sede nel termine di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata domanda.
2. La revoca e la sospensione hanno efficacia con la comunicazione al destinatario del relativo provvedimento.
3. I titoli abilitativi di cui all'articolo 9 decadono nei seguenti casi:
 - a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata domanda;
 - c) nel caso venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni vigenti nelle materie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c). In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
 - d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata domanda.”.

Art. 14
(Sostituzione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 14
(Orari, riposo settimanale e chiusura temporanea degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. Gli esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.
3. I Comuni, con l'atto di cui all'articolo 8, comma 2, possono porre limitazioni agli orari di esercizio dell'attività nei limiti di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Per i soggetti abilitati alla somministrazione congiunta di alimenti e bevande è ammessa la facoltà di esercitare l'attività in orari differenziati, nell'ambito della stessa giornata, per la sola somministrazione di alimenti e per la sola somministrazione di bevande.
5. Gli orari di apertura e di chiusura, la loro articolazione e le chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicati preventivamente al Comune competente per territorio e resi noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.
6. In caso di chiusure temporanee superiori a trenta giorni da parte degli esercizi di cui all'articolo 8, comma 3, e dei circoli privati di cui al d.P.R. 235/2001, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano.”.

Art. 15
(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 17
(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000, nonché alla chiusura dell'esercizio. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.
2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in violazione dell'articolo 9, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.
3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, 14, commi 3 e 5, e 15 comporta, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.
4. Qualora siano accertate le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione provvede all'applicazione delle relative sanzioni, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi.”.

Art. 16
(Modificazioni all'articolo 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 1/2006, le parole: “e per le medesime tipologie di esercizi previste dall'articolo 5 della l. 287/1991” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Coloro che sono in possesso di un titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, rilasciato ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991 e rientrante nelle tipologie di cui alle lettere b), c) e d), di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, possono esercitare esclusivamente l'attività di cui all'autorizzazione igienico-sanitaria e hanno diritto ad estendere la propria attività, secondo quanto previsto dall'articolo 4, senza alcun obbligo di conversione del titolo abilitativo, previo adeguamento alle disposizioni del regolamento regionale di cui al comma 5.”.

Art. 17

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 1/2006, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del presente capo, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), è sostituito dal seguente: “L'istanza è inoltrata mediante strumenti telematici”.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 1/2006:
 - a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
 - b) l'articolo 16.

CAPO II

PROFESSIONI TURISTICHE

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2003, N. 1

Art. 18

(Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è inserito il seguente:

“1bis. In conformità a quanto previsto dagli articoli 14, paragrafo 1, n. 6 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e 18, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), gli operatori concorrenti non possono partecipare alle commissioni esaminatrici nominate ai sensi del comma 4.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 1/2003, le parole: “e all'articolo 12, comma 1,” sono soppresse.

TITOLO II

AGRICOLTURA

CAPO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE

Art. 19

(Disposizioni in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari)

1. In attuazione della direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), e dal decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150), la Regione promuove l'uso sostenibile dei pesticidi, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, nonché l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali i metodi non chimici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente:
 - a) ad istituire un sistema di formazione e di rilascio delle abilitazioni, dando attuazione al sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs 150/2012;
 - b) ad istituire e ad organizzare, nel rispetto delle modalità stabilite all'articolo 12, comma 3, del d.lgs 150/2012, sistemi di controllo e di verifica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;
 - c) ad attuare ogni altra competenza regionale prevista dalla suddetta normativa statale in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.
3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), possono essere ricomprese, in quanto compatibili, nell'ambito degli specifici strumenti normativi di attuazione della politica regionale di sviluppo rurale e di sviluppo delle risorse umane.
4. La deliberazione di cui al comma 2 può prevedere che parte degli oneri derivanti dalle attività di cui alla lettera a) del medesimo comma siano posti a carico dei destinatari delle attività stesse.

CAPO II ALTRE MODIFICAZIONI

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 18 (Disciplina della Route des vins de la Vallée d'Aoste), le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352".

Art. 21

(Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive), le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352".

Art. 22

(Modificazione alla legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione), le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352".

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
(*Abrogazioni*)

1. Al comma 4bis dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)), le parole: "per il periodo 2007/2013" sono soppresse.
2. Il regolamento regionale 21 maggio 1998, n. 6 (Autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari in applicazione degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255), è abrogato.

Art. 24
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del capo I del presente titolo è determinato in euro 6.000 a decorrere dall'anno 2015.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017.
4. I proventi derivanti dall'articolo 19, comma 4, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione e sono destinate al finanziamento delle attività di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a).
5. Per l'applicazione del capo I del presente titolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III
ENERGIA
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25
(*Oggetto e finalità*)

1. Con il presente titolo, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:
 - a) disciplina gli strumenti di pianificazione energetica;
 - b) promuove l'efficienza energetica nell'edilizia, anche attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio esistente sul territorio regionale;
 - c) prevede forme di incentivazione economica;
 - d) disciplina la certificazione energetica degli edifici;
 - e) istituisce un sistema di riconoscimento dei soggetti cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici;
 - f) disciplina le procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento

- mento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- g) promuove la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile nel settore dei trasporti;
 - h) disciplina le modalità di esercizio, di controllo e di manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari sul territorio regionale;
 - i) istituisce sistemi di controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici;
 - j) promuove iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;
 - k) realizza e gestisce i necessari sistemi informatici.

Art. 26
(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni contenute nelle disposizioni europee e statali vigenti in materia di energia, integrate dalle definizioni approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 27
(Pianificazione energetica regionale)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 25, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica.
2. La pianificazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende:
 - a) i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono riassunti i flussi relativi alle produzioni, importazioni ed esportazioni di energia e i consumi interni suddivisi per settore e vettore energetico;
 - b) l'analisi delle tendenze evolutive del sistema energetico regionale;
 - c) la definizione degli obiettivi regionali di risparmio energetico e di efficienza energetica, con l'indicazione delle principali azioni volte al loro raggiungimento.
3. Il PEAR è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano il sistema energetico regionale.
4. La struttura regionale competente per la predisposizione del PEAR è titolare dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale ed è autorizzata alla raccolta e alla diffusione degli stessi. A tal fine, i Comuni e le strutture regionali, per quanto di competenza, nonché i soggetti pubblici e privati, sono tenuti a trasmettere, con modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i dati necessari per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di cui al comma 5.
5. Sulla base dei dati di cui al comma 4, la struttura regionale competente per la predisposizione del PEAR, in collaborazione con la struttura regionale competente per la sua attuazione:
 - a) aggiorna periodicamente la banca dati del sistema energetico regionale, denominata catasto energetico regionale (CER), nel quale confluiscono anche gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 39 e i dati relativi ai controlli sugli impianti termici di cui all'articolo 43, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali;
 - b) aggiorna periodicamente i BER;
 - c) effettua il monitoraggio biennale del PEAR, in coerenza con gli obiettivi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2012 (Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)).

Art. 28
(Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia)

1. Per le finalità di cui al presente titolo, la Regione si avvale della Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia), svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa. In particolare, il COA energia svolge, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di energia, le seguenti funzioni:

- a) organizza le attività di rilevazione, elaborazione e analisi dei dati relativi al sistema energetico regionale;
 - b) fornisce supporto tecnico alle attività di predisposizione, monitoraggio e aggiornamento del PEAR, dei documenti di programmazione, della normativa regionale nel settore energetico e dei relativi strumenti di attuazione, nonché alla predisposizione e attuazione delle connesse misure di intervento;
 - c) redige studi specialistici e sviluppa azioni e progetti in tema di risparmio energetico, efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;
 - d) organizza e gestisce lo sportello informativo rivolto alla comunicazione e alla consulenza tecnica in tema di energia;
 - e) realizza iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;
 - f) fornisce agli enti locali, anche in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), l'assistenza necessaria per l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico e per lo sviluppo di specifici progetti in materia di energia;
 - g) fornisce supporto per la promozione dell'efficienza energetica e l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica, la raccolta ed analisi dei dati relativi ai consumi energetici di tali edifici e la redazione del piano di cui all'articolo 31;
 - h) organizza e gestisce le attività relative all'attuazione degli articoli da 30 a 35 in materia di efficienza energetica nell'edilizia;
 - i) gestisce il sistema di certificazione energetica regionale di cui agli articoli da 36 a 41;
 - j) svolge le funzioni di ente di riconoscimento dei certificatori energetici di cui all'articolo 41;
 - k) fornisce supporto tecnico nella valutazione degli interventi di cui all'articolo 48, comma 1;
 - l) fornisce supporto tecnico nell'organizzazione e nella gestione del sistema dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, ivi inclusa la realizzazione degli accertamenti documentali, ove previsti.
2. I rapporti tra la Regione e FINAOSTA S.p.A. sono regolati da apposite convenzioni. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.
 3. FINAOSTA S.p.A. può avvalersi, per gli aspetti di particolare complessità, di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nel settore energetico o in quelli ad esso correlati.

Art. 29

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta)

1. Per le finalità di cui al presente titolo, FINAOSTA S.p.A. si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
 - a) elaborazione dei dati climatici di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b);
 - b) effettuazione delle verifiche tecniche e delle ispezioni relative all'articolo 61, comma 1, lettere c) e d), tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a FINAOSTA S.p.A.
2. I rapporti tra FINAOSTA S.p.A. e ARPA e le modalità di svolgimento delle rispettive attività sono definiti con apposita convenzione.

CAPO II

EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Art. 30

(Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, coerentemente ai principi individuati dall'allegato I alla direttiva 2010/31/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia:
 - a) le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, comprensive delle differenziazioni necessarie per le diverse destinazioni d'uso e delle eventuali semplificazioni per gli edifici esistenti;
 - b) i dati climatici a supporto delle metodologie di calcolo di cui alla lettera a).
2. La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria annualmente necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso a un uso standard dell'edificio, comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale, dell'illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili.

Art. 31

(Promozione dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva periodicamente un piano volto a promuovere l'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua specifici obiettivi di risparmio energetico da conseguire anche avvalendosi di imprese o società di gestione energetica (ESCO) e di contratti di rendimento energetico, come definiti dalla normativa statale vigente in materia.

Art. 32

(Contenimento dei consumi energetici)

1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 si applicano a:
 - a) edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione;
 - b) edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio;
 - c) altri edifici non ricadenti nei casi di cui alle lettere a) e b), come definiti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 33, 34 e 35:
 - a) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
 - b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
 - c) gli edifici oggetto di interventi di trasformazione edilizia che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio;
 - d) gli edifici il cui utilizzo standard non preveda l'installazione e l'impiego di impianti di climatizzazione;
 - e) gli edifici rurali non residenziali;
 - f) gli edifici destinati a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;
 - g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
 - h) gli edifici utilizzati temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni.
3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRG) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo possa derivare un'alterazione dei medesimi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le medesime disposizioni possono non essere applicate o essere applicate parzialmente, compatibilmente con le esigenze di tutela, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
4. Sulla base dei dati contenuti nel CER, relativi ai consumi reali degli edifici, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un sistema di catalogazione dei medesimi, confrontabile, laddove i dati siano disponibili, con il sistema di certificazione energetica.

Art. 33

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti e aggiornati periodicamente, con cadenza almeno quinquennale, i requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche che devono possedere gli edifici di cui all'articolo 32, comma 1.
2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici sono differenziati a seconda del tipo di intervento e sono volti al raggiungimento di livelli di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede inoltre a:
 - a) determinare i requisiti e le prescrizioni più restrittivi per gli edifici di proprietà pubblica;
 - b) determinare le caratteristiche degli edifici ad energia quasi zero, ovvero edifici ad altissima prestazione energetica calcolata secondo le metodologie di calcolo di cui all'articolo 30;
 - c) promuovere la realizzazione di programmi formativi per le imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica, al fine di diffondere la realizzazione di edifici ad elevate prestazioni energetiche.
4. Al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
5. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione di proprietà delle pubbliche amministrazioni e occupati da queste ultime devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Art. 34

(Misure per promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia)

1. Nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, non sono considerati gli spessori delle murature esterne, delle tamponature, dei muri portanti, delle coperture, degli elementi orizzontali di chiusura inferiori e degli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per gli elementi verticali, per le coperture e per gli elementi orizzontali di chiusura inferiori e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.
2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 1 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 1, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dagli strumenti urbanistici comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
3. I progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33 beneficiano, in sede di rilascio del titolo abilitativo, di un ulteriore bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando quanto previsto al comma 2.
4. Nel caso di interventi di trasformazione edilizia di edifici esistenti che raggiungano prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, i maggiori spessori delle murature esterne, delle coperture e degli elementi orizzontali di chiusura inferiori, necessari ad ottenere tale miglioramento, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, nella misura massima di 25 centimetri per gli elementi verticali e di 30 centimetri per le coperture e per gli elementi orizzontali di chiusura inferiori.
5. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 4 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 4, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dagli strumenti urbanistici comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
6. Gli interventi di trasformazione edilizia che interessino l'involucro e l'impianto di interi edifici esistenti non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per

cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, beneficiano, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, di un bonus volumetrico pari al 5 per cento del volume esistente, come definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando quanto previsto al comma 5.

7. I bonus volumetrici di cui ai commi 1, 3, 4 e 6 non sono cumulabili con quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), ferme restando le deroghe previste ai commi 2 e 5.
8. Gli interventi sul patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 24/2009, qualora siano previsti interventi di isolamento termico dell'involucro della parte ampliata che comportino prestazioni energetiche migliorative del 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, beneficiano di un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento, calcolato secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative della medesima l.r. 24/2009.

Art. 35

(Relazione tecnica e dichiarazione di conformità)

1. Il progettista o i progettisti redigono, nei casi e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, una relazione tecnica contenente i calcoli e le verifiche attestanti il rispetto dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'articolo 33 e, ove prevista, la valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza.
2. La relazione tecnica di cui al comma 1 è depositata dal proprietario dell'edificio o da chi ne ha titolo presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, non oltre la comunicazione di inizio dei lavori.
3. Il direttore dei lavori deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, una dichiarazione, corredata di idonea documentazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o, in sua assenza, dal legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.
4. Nel caso di interventi relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, la relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di conformità di cui al comma 3 sono predisposte in formato elettronico e depositate, con modalità telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011).
5. La relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di conformità di cui al comma 3 sono rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 36

(Disposizioni generali sulla certificazione energetica)

1. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione artificiale, riferita ad un uso standardizzato, con attribuzione di una determinata classe energetica, riportati in un attestato di prestazione energetica.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 si applicano a tutti gli edifici, fatta eccezione per quelli elencati all'articolo 32, comma 2.

Art. 37

(Obbligo di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica)

1. Ogni edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia o ad altri interventi di trasformazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio, è dotato, a cura del proprietario, di un attestato di prestazione energetica.

2. Nei casi di cui al comma 1, una copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere depositata nel Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.
3. Nel caso di interventi relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, l'attestato di cui al comma 1 è depositato, con modalità telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 12/2011, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.
4. Nei casi di trasferimento di immobili a titolo oneroso o a titolo gratuito, di nuova locazione, nonché di offerta di vendita e di locazione, in relazione agli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica, si applica la normativa statale vigente in materia.
5. Gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico aventi una superficie utile di oltre 250 metri quadrati devono essere dotati di attestato di prestazione energetica.
6. Per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 250 metri quadrati, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato o, in alternativa, la targa di cui all'articolo 40, all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.
7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1, 4 e 5, può essere dotato di attestato di prestazione energetica.
8. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato di certificazione energetica in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.
9. La Giunta regionale può, con propria deliberazione:
 - a) specificare casi particolari per i quali non si applica l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1;
 - b) stabilire casi ulteriori per i quali è necessario l'attestato di prestazione energetica.

Art. 38

(Definizione delle classi energetiche)

1. La classe energetica dell'edificio è definita sulla base del valore della prestazione energetica globale, calcolato secondo le metodologie di calcolo di cui all'articolo 30.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici, differenziate a seconda delle diverse destinazioni d'uso e gli opportuni indici di prestazione energetica parziali, ai fini di fornire un'informazione completa e facilmente comprensibile.

Art. 39

(Attestato di prestazione energetica)

1. Per attestato di prestazione energetica si intende il documento che riepiloga i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio.
2. L'attestato di prestazione energetica è rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico abilitato ai sensi dell'articolo 41.
3. L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. La validità temporale dell'attestato di prestazione energetica è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all'articolo 43. Qualora le predette prescrizioni

non siano rispettate, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la scadenza non rispettata.

5. L'attestato di prestazione energetica è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007.
6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e gli strumenti per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, stabilendo inoltre gli importi del contributo da richiedere, in misura non inferiore a 5 euro per ogni attestato, in fase di redazione del medesimo, al fine di concorrere alla copertura dei costi per la gestione del CER e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 40
(Targa energetica)

1. Il conseguimento dell'attestato di prestazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, negli edifici interessati, di apposite targhe. La targa può essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile.
2. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo.

Art. 41
(Certificatori energetici)

1. Possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica le persone fisiche che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui al comma 1, nonché le caratteristiche e i contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento degli stessi.
3. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui all'articolo 37, comma 1, non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

Art. 42
(Impianti termici)

1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sulla base di criteri relativi alla tipologia di impianto, alla tipologia di combustibile e alla potenza, gli impianti termici posti al servizio di edifici situati nel territorio regionale cui si applicano gli adempimenti previsti dall'articolo 43.

Art. 43
(Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici)

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni vigenti in materia.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti svolge le prescritte attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa statale vigente.
3. L'operatore incaricato, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007, il rapporto di controllo tecnico da rilasciare al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo, ivi inclusi:

- a) i modelli di rapporto di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia dell'impianto;
 - b) gli importi del contributo da richiedere in fase di redazione del rapporto di controllo tecnico di cui al comma 3, nonché delle eventuali ispezioni con addebito, in misura non inferiore a 2 euro per impianto, al fine di concorrere ai costi per la gestione del CER e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d).
5. Gli importi dei contributi di cui al comma 4, lettera b), sono articolati in base alla potenza degli impianti e secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.
 6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di una più efficace implementazione del CER, può prevedere:
 - a) sistemi di trasmissione dei dati riguardanti l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) sistemi di raccolta dei dati presso le aziende di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, relativamente all'ubicazione e alla titolarità delle utenze da esse fornite al 31 dicembre di ogni anno.

CAPO III STRUMENTI FINANZIARI

Art. 44 (Interventi finanziabili)

1. La Regione concede mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica, anche mediante l'eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
2. Ai sensi del presente capo, sono finanziabili esclusivamente interventi su edifici esistenti, ubicati nel territorio regionale.
3. Non sono finanziabili gli interventi eseguiti da imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita su edifici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.
4. L'intervento deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda e deve essere ultimato entro ventiquattro mesi dalla data di concessione del mutuo. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere casi particolari di estensione di tale termine.
5. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia degli interventi di cui al comma 1, le modalità per la presentazione delle domande, i criteri per la valutazione degli interventi e per la determinazione della percentuale di finanziabilità, della durata e del tasso di interesse, le modalità per la concessione e la revoca dei mutui nonché per la formazione di apposite graduatorie, in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 45 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei mutui di cui al presente capo gli enti locali e i soggetti privati, proprietari o titolari di altro diritto reale sugli immobili oggetto di intervento, nonché le imprese o società di gestione energetica (ESCO), come definite dalla normativa statale vigente, che effettuano gli interventi per conto dei predetti enti e soggetti.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere requisiti ulteriori in capo ai soggetti beneficiari.

Art. 46 (Mutui)

1. L'ammontare complessivo delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 44 è considerato al netto degli oneri fiscali e deve essere compreso tra un minimo di euro 10.000 e un massimo di euro 400.000. L'eventuale eccedenza non è computata ai fini del calcolo dell'importo del mutuo.
2. I mutui possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare di cui al comma 1.

3. Le spese e gli oneri fiscali dei mutui sono a carico della parte mutuataria.
4. Nel caso in cui i beneficiari siano soggetti aventi natura di impresa, i mutui, ove previsti in forma agevolata, sono concessi in regime de minimis, nel rispetto della normativa europea vigente relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore.
5. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, non superiore a ventiquattro mesi.
6. I mutui non sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione degli stessi interventi.

Art. 47
(Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'articolo 46.
2. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:
 - a) stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2015, di euro 5.500.000 per l'anno 2016 e di euro 4.500.000 per l'anno 2017;
 - b) appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;
 - c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui;
 - d) rimborso anticipato dei mutui;
 - e) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
 - f) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di revoca dei mutui di cui all'articolo 49;
 - g) eventuali somme disponibili sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), da trasferirsi con le modalità di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016).
3. L'importo annuale massimo di mutui concedibili alle ESCO è determinato in euro 500.000 per l'anno 2015 e in euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2016 a valere, e nei limiti, delle risorse rese disponibili dall'indebitamento già autorizzato dall'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).
4. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di rotazione.
5. Le modalità di gestione del fondo di rotazione e di erogazione dei mutui sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA S.p.A., anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione degli oneri sostenuti, comprese le modalità di gestione delle perdite.

Art. 48
(Concessione dei mutui)

1. Le domande di mutuo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 44 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili che ne verifica la regolarità e la completezza, effettua, in collaborazione con il COA energia, la valutazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'articolo 44, comma 5, e ne trasmette le risultanze a FINAOSTA S.p.A.
2. FINAOSTA S.p.A. effettua la valutazione della situazione economico-finanziaria dei singoli richiedenti, comunicandone l'esito alla struttura regionale competente di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le graduatorie e concede i mutui sulla base dei criteri di cui all'articolo 44, comma 5. L'erogazione è effettuata da FINAOSTA S.p.A., a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 47.
4. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 4, la struttura regionale competente di cui al comma 1 può richiedere ai soggetti beneficiari, per i tre anni successivi alla realizzazione degli interventi finanziati, i dati relativi all'effettivo risparmio energetico conseguito.

Art. 49
(Revoca dei mutui)

1. La revoca dei mutui è disposta, anche in misura parziale, con deliberazione della Giunta regionale, qualora dai controlli effettuati:
 - a) emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del mutuo;
 - b) non sia rispettato il termine di cui all'articolo 44, comma 4;
 - c) la realizzazione delle opere risulti sostanzialmente difforme rispetto all'intervento oggetto del provvedimento di concessione.
2. La revoca del mutuo comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, il capitale residuo maggiorato di una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento e gli interessi corrisposti nel periodo ricompreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del mutuo. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
3. La mancata restituzione degli importi di cui al comma 2, nei termini ivi previsti, comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di altri mutui previsti dal presente capo. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

CAPO IV
MISURE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI REGIONALI DA FONTE FOSSILE

Art. 50
(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo disciplina le procedure amministrative semplificate per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere e le infrastrutture connesse.
2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli impianti ibridi qualora il produttore dimostri che la producibilità imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili è superiore al 50 per cento della producibilità complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione. Per impianti ibridi, si intendono gli impianti che producono energia mediante l'utilizzo di fonti energetiche convenzionali di origine fossile o di fonti rinnovabili.

Art. 51
(Regimi di autorizzazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 5 e 7, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 50 sono autorizzati a seguito di un procedimento unico che si svolge in sede di conferenza di servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 52.
2. Agli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998, ad eccezione dei casi in cui i paragrafi 11 e 12 delle medesime linee guida prevedano la preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune competente per territorio.
3. Gli impianti solari termici di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune competente per territorio. Agli impianti solari termici non compresi nel predetto articolo 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011, si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998.
4. Nel caso di impianti che utilizzano risorse geotermiche, il procedimento di cui al comma 1 si applica, ai sensi del decreto

- legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), per impianti con potenza installata superiore a 1 MegaWatt (MW).
5. Agli interventi di realizzazione di impianti con potenza inferiore alla soglia di cui al comma 4, si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998. Per gli impianti con potenza compresa tra 1 MW e 50 KiloWatt (kW), la presentazione della SCIA edilizia è subordinata al parere preventivo vincolante della struttura regionale competente in materia di attività geologiche. Per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW, la SCIA edilizia è corredata di perizia geologica asseverata.
 6. Nel caso di impianti per la produzione di energia termica alimentati da biomasse, il procedimento di cui al comma 1 si applica per impianti con potenza installata superiore a 3 MW.
 7. Per gli impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto, soggetti ad autorizzazione unica, il procedimento di cui al comma 1 è avviato previo rilascio della subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
 8. Non sono soggetti al procedimento di cui al comma 1 gli impianti alimentati da rifiuti.
 9. Non sono sottoposti alla disciplina di cui al presente capo i progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.

Art. 52
(Autorizzazione unica)

1. Il procedimento di cui all'articolo 51 si conclude con un'autorizzazione unica rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
2. L'autorizzazione unica è rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le modalità di cui al capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007.
3. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), nonché di tutti gli atti autorizzativi comunque denominati in materia ambientale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi. I lavori della medesima conferenza rimangono sospesi fino al termine previsto per la conclusione delle predette procedure.
4. Il termine per la conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza formale della documentazione. In caso di carenza della documentazione prescritta, il responsabile del procedimento comunica al proponente, entro lo stesso termine, l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso, il procedimento può essere avviato solo dalla data di ricevimento dell'istanza completa.
6. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che sia stata comunicata al proponente l'improcedibilità dell'istanza, il procedimento si intende avviato.
7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile su cui è ubicato l'impianto. Nel caso in cui il titolo giuridico sia diverso dalla piena proprietà, l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile è documentata mediante contratto registrato, corredato dell'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

Art. 53
(Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica)

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione può includere le eventuali prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in

- pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto o, se del caso, per l'ottemperanza all'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Per l'adempimento ai suddetti obblighi, l'autorizzazione unica prevede apposita garanzia economica a favore del Comune competente per territorio, definita sulla base di un piano di dismissione e di una stima particolareggiata dei costi presentati dal proponente.
2. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.
 3. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, previa pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 11/1998. Per le zone destinate dai piani regolatori vigenti ad usi agro-silvo-pastorali, l'ubicazione degli impianti di cui all'articolo 50, comma 1, deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilità delle installazioni con l'esercizio delle attività agricole.

Art. 54

(Regime giuridico dell'autorizzazione unica)

1. L'autorizzazione unica deve prevedere dei termini per l'avvio e la conclusione dei lavori, decorsi i quali la stessa perde efficacia. I suddetti termini devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. Resta fermo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
2. I termini stabiliti dal comma 1 possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per comprovati motivi, nei casi di sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.
3. L'autorizzazione unica non trasferisce in capo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili le competenze previste dalle diverse discipline di settore, ivi comprese le attività di vigilanza sul rispetto delle diverse discipline di settore in ordine alla realizzazione, al corretto funzionamento e alla dismissione degli impianti, nonché delle opere e delle infrastrutture connesse, le quali restano in capo ai Comuni competenti per territorio, alle amministrazioni e alle strutture coinvolte.

Art. 55

(Aree non idonee)

1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la Giunta regionale, sentiti i Comuni competenti per territorio, può individuare le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.

Art. 56

(Misure compensative)

1. L'autorizzazione unica non può prevedere misure compensative a favore della Regione.
2. Le misure compensative a favore dei Comuni competenti per territorio possono essere individuate in sede di conferenza di servizi sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. Le misure compensative non hanno natura patrimoniale o economica e riguardano azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale a favore dei Comuni interessati.
3. L'autorizzazione unica prevede l'entità delle eventuali misure compensative e le modalità con cui il proponente provvede alla loro attuazione, pena la decadenza della stessa autorizzazione.

Art. 57

(Termine di vita utile dell'impianto e dismissione)

1. Al termine di vita utile dell'impianto, il proponente procede alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario.
2. Il proponente, comunque, provvede alla dismissione qualora l'impianto risulti non operativo da più di dodici mesi, come risultante da apposita attestazione del Comune competente per territorio, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il proponente corrisponde a favore del Comune competente per territorio, all'atto di avvio dei lavori, una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito, proporzionata al valore dei medesimi interventi.
4. La cauzione può assumere sia la forma di fideiussione bancaria o assicurativa, sia quella di cauzione reale, tramite deposito in denaro versato presso il Comune.

Art. 58

(Esenzione dal contributo di costruzione)

1. In conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia.

Art. 59

(Trasparenza amministrativa)

1. La Regione rende pubbliche, anche tramite il proprio sito istituzionale, le informazioni utili afferenti al regime autorizzatorio di cui al presente capo, nonché l'elenco aggiornato dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. I Comuni, entro il mese di febbraio di ogni anno, forniscono alla Regione tutte le informazioni inerenti agli impianti che, nell'anno precedente, hanno conseguito il titolo abilitativo alla costruzione in base alle procedure indicate all'articolo 51, commi 2, 3 e 5.

Art. 60

(Sviluppo della mobilità sostenibile)

1. Al fine di ridurre i consumi regionali derivanti da fonte fossile nel settore dei trasporti, la Regione promuove lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso misure volte a favorire la diffusione di veicoli a basse emissioni complessive e la realizzazione delle necessarie reti infrastrutturali per la ricarica degli stessi.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le misure di cui al comma 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 61

(Controlli)

1. Il rispetto delle disposizioni del presente titolo è verificato tramite controlli, anche a campione, riguardanti:
 - a) l'osservanza dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'articolo 33;
 - b) la completezza e la regolarità delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 35 e l'osservanza degli adempimenti ad esse correlati;
 - c) la regolarità formale e la correttezza tecnica degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 39 e l'osservanza degli adempimenti ad essi correlati;
 - d) l'osservanza delle disposizioni relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e nella manutenzione degli

- impianti termici di cui agli articoli 42 e 43, ad eccezione delle verifiche in materia di sicurezza di competenza dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e delle ispezioni relative alle emissioni in atmosfera;
- e) il rispetto degli obblighi previsti ai fini della concessione dei mutui di cui al capo III del presente titolo, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari.
2. I controlli di cui al comma 1 possono comprendere accertamenti documentali, verifiche tecniche e ispezioni, eseguibili anche in corso d'opera.
 3. I controlli di cui al comma 1, lettera e), sono disposti dalla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
 4. Le modalità di effettuazione dei controlli sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

Art. 62
(Sanzioni)

1. Il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 35, comma 1, non corretta è tenuto a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.
2. Il certificatore energetico che rilascia l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 39 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque al secondo attestato di prestazione energetica non corretto dal punto di vista sostanziale, il certificatore energetico è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i casi di non correttezza formale o sostanziale che comportano l'invalidità della relazione tecnica o dell'attestato di prestazione energetica.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune competente per territorio la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 35, comma 3, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 1.500.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro edilizio, che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 35, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 35, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.
6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, la contestazione è comunicata all'ordine o al collegio professionale competente.
7. Il proprietario che non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1, è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro dodici mesi dalla data di notifica dell'infrazione. Qualora non ottemperi entro tale termine, il medesimo soggetto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 15.000.
8. In caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 37, comma 1, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.
9. In relazione ai procedimenti disciplinati dal capo IV del presente titolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del d.lgs. 28/2011.
10. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 600.

11. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione di cui all'articolo 43, comma 2, che non ottemperi a quanto stabilito al comma 3 del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 1.200.
12. Nei casi di cui al comma 11, la contestazione è comunicata alla camera di commercio competente.
13. Le violazioni di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 sono accertate e contestate dalla struttura regionale competente in materia di energia ed irrogate dal Presidente della Regione. Le violazioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 7 sono accertate e contestate dai Comuni che provvedono, altresì, all'irrogazione delle relative sanzioni e al loro introito.
14. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 63
(Pubblicità)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi del presente titolo sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 64
(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione del presente titolo.

Art. 65
(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti già abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione o di prestazione energetica ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), e 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), sono di diritto inseriti nel sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 41, comma 2.
2. In sede di prima applicazione del presente titolo, la Giunta regionale può stabilire, in via transitoria, che i contributi di cui agli articoli 39, comma 6, e 43, comma 4, lettera b), non siano richiesti, in attesa della realizzazione dei necessari strumenti informatici di introito e gestione dei medesimi.
3. In sede di prima applicazione del presente titolo, la Giunta regionale può prevedere, inoltre, periodi di sperimentazione dei controlli di cui all'articolo 61, in cui non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 62, anche in relazione ai controlli disposti in applicazione del titolo V della l.r. 26/2012.
4. Le iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), per le quali la domanda di agevolazione è stata presentata entro il 31 dicembre 2009, devono essere ultimate inderogabilmente entro il 30 giugno 2016, pena la revoca dell'agevolazione concessa.
5. Le iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 3/2006, per le quali la domanda di agevolazione è stata presentata dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, devono essere ultimate inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, pena la revoca dell'agevolazione concessa.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati, per comprovati motivi, i termini stabiliti per la realizzazione degli impianti dimostrativi di cui all'articolo 6 della l.r. 3/2006. La proroga non può superare il limite temporale del 31 dicembre 2018 ed è consentita nei casi in cui il soggetto beneficiario non abbia avviato o completato l'iniziativa oggetto di agevolazione per sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

7. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative del presente titolo, si applicano le deliberazioni attuative delle leggi regionali previgenti in materia.
8. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa.

Art. 66
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) il comma 5bis dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale);
 - b) la legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei);
 - c) la legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11);
 - d) l'articolo 32 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009);
 - e) la l.r. 26/2012.

Art. 67
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in euro 1.113.000 per l'anno 2015 e annui euro 1.248.000 a decorrere dall'anno 2016.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.11.7.10 (Interventi per l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di pianificazione energetico-ambientale, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili) 1.13.5.10 (Spese di gestione delle infrastrutture informatiche e telematiche), 1.13.5.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - parte investimento).
3. La maggiore entrata derivante dall'introito dei proventi di cui all'articolo 39, comma 6, e 43, comma 4, lettera b), è determinata in euro 13.000 per l'anno 2015 e annui euro 48.000 a decorrere dal 2016 e fa carico nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/17 nell'unità previsionale di base 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari).
4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante:
 - a) l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base:
 - 1) 1.11.7.10, per euro 1.020.000 nel 2015 e annui euro 1.120.000 per gli anni 2016 e 2017;
 - 2) 1.13.5.20, per annui euro 80.000 per gli anni 2015, 2016 e 2017;
 - b) l'iscrizione della maggiore entrata di cui al comma 3 per euro 13.000 per il 2015 ed euro 48.000 annui per gli anni 2016 e 2017.
5. L'onere di cui all'articolo 47 è determinato in euro 2.000.000 per l'anno 2015, 5.500.000 per l'anno 2016 e 4.500.000 per l'anno 2017 ed è finanziato:
 - a) per euro 1.500.000 per il 2015, euro 4.000.000 per il 2016 ed euro 3.000.000 per il 2017 sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006;
 - b) per euro 500.000 per il 2015, euro 1.500.000 per il 2016 ed euro 1.500.000 per il 2017 sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 a valere sulle risorse rese disponibili a seguito dell'operazione di indebitamento già autorizzato dall'articolo 30 della l.r. 13/2014.
6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 62, commi 2, 8, 10 e 11, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

7. Gli interventi di cui agli articoli 31, 33 e 60 sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili.
8. Per l'applicazione del presente titolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IV
AMBIENTE

CAPO I
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/92/UE
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, n. 12

Art. 68
(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, in conformità alla normativa europea e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.”.

Art. 69
(Modificazioni all'articolo 15)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 12/2009, è aggiunta la seguente:

“bbis) i progetti di cui all'allegato B ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette).”.

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della l. 394/1991, e dalla l.r. 30/1991, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.”.

Art. 70
(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 17
(Verifica di assoggettabilità)

1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:

- a) i progetti di cui all'allegato B e le loro modifiche sostanziali;
- b) i progetti, non compresi nella lettera a), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.

2. Le soglie dei progetti di cui all'allegato B, laddove previste, sono ridotte in considerazione delle percentuali e dei criteri di selezione individuati nell'allegato F, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del d.lgs. 152/2006.

3. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G su supporto informatico e, nei casi di necessità di ordine tecnico, su supporto cartaceo.
4. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 3, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.
5. Conclusa la fase di cui al comma 4, la struttura competente pubblica, nel sito web della Regione:
 - a) un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 3;
 - b) il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale.
6. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, lettera a), chiunque può prendere visione del progetto e del relativo studio preliminare ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
7. La struttura competente, entro trentacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità. La struttura competente può sospendere la procedura e richiedere integrazioni o chiarimenti al proponente, in un'unica soluzione, anche alla luce delle eventuali osservazioni pervenute, entro il sopracitato termine di tempo. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione entro trenta giorni dalla richiesta.
8. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.
9. L'esito della verifica di assoggettabilità, compresi i riferimenti all'atto che contiene le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione nel sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.".

Art. 71

(Modificazione all'articolo 29)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 12/2009, è aggiunto il seguente:

“3bis. Gli allegati al titolo I della presente legge possono essere modificati e integrati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.”.

Art. 72

(Disposizioni finali)

1. Al titolo e ovunque ricorrono nel testo della legge l.r. 12/2009, le parole: “85/337/CEE” sono sostituite dalle seguenti: “2011/92/UE”.
2. Gli allegati A, B e F al titolo I della l.r. 12/2009 sono sostituiti dagli allegati A, B e F al titolo IV della presente legge.

TITOLO V

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA VIGENTE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

CAPO I

TURISMO E COMMERCIO

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19

Art. 73

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato)

1. I mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.”.

Art. 74

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001, le parole: “nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa europea vigente”.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:
“b) le persone fisiche o le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, proprietarie di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso;”.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001, le parole: “nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa europea vigente”.

Art. 75

(Modificazione all'articolo 5)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
“4. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.”.

Art. 76

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/2001, le parole: “nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa europea vigente”.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:
“b) le persone fisiche o le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, proprietarie di strutture commerciali e di pubblici esercizi che intendano mantenerne la destinazione d'uso;”.

Art. 77

(Modificazione all'articolo 10)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:
“4. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.”.

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 13

Art. 78

(Modificazioni all'articolo 23)

1. All'articolo 23 della l.r. 13/2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1bis. Nell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, ogni riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), o a disposizioni del medesimo regolamento, deve intendersi al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, e alle corrispondenti disposizioni.”;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4bis. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4/2014, le parole: “riferito al target over 29, “ sono soppresse.”.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 maggio 2015.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

ALLEGATI AL TITOLO IV

ALLEGATO A

Progetti da assoggettare a procedura di VIA (articoli 6, 15 e 17 della l.r. 12/2009)

1. Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
2. Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, con potenza termica complessiva installata superiore a 15 MW.
3. Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW.
4. Impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 1 MW.
5. Impianti industriali destinati:
 - a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale));
 - b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 4/2008);
 - c) per la fabbricazione di fertilizzanti semplici o composti a base di fosforo, azoto, potassio (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 4/2008);
 - d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - f) per la fabbricazione di esplosivi.
7. Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
 8. Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi.
 9. Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 10.000 metri cubi.
 10. Stoccaggio di altri prodotti chimici con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi.
 11. Impianti per la concia del cuoio e del pellame.
 12. Impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di rifiuti pericolosi mediante le operazioni di cui agli allegati B e C, della parte IV, del medesimo decreto; fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17.
 13. Impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate/giorno, ad esclusione delle operazioni di incenerimento (D10) sempre soggette a procedura di VIA; fatta eccezione per le operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché per le operazioni di recupero R13, per le quali è necessaria una procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 17. Sono altresì soggetti a procedura di VIA gli impianti di discarica per rifiuti speciali inerti aventi una capacità complessiva superiore a 50.000 metri cubi.
 14. Impianti di depurazione delle acque, con potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti.
 15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
 16. Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore.
 17. Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.
 18. Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 chilometri.
 19. Strade, piste poderali e interpoderali, di nuova realizzazione, con lunghezza superiore a 2 chilometri.
 20. Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 40.000 metri cubi.
 21. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame, di suini o di bovini il cui numero complessivo di capi sia superiore a:
 - a) 2000 posti per polli da ingrasso o 2000 per galline;
 - b) 1000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 500 posti per scrofe;
 - c) 200 unità bovine adulte (UBA).
 22. Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
 23. Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.

24. Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi intese a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. Sono, comunque, esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
25. Funivie bifune, funicolari ed impianti a fune ad ammorsamento automatico insistenti su nuovi tracciati.
26. Ogni modificazione o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modificazione o l'estensione di per sé sia conforme agli eventuali limiti stabiliti.

ALLEGATO B

Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (articoli 6, 15 e 17 della l.r. 12/2009)

1. Agricoltura:

- a) cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva e interventi di sistemazione agraria con una superficie superiore a 5 ettari;
- b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari o deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
- c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia superiore a:

- 1) 1000 avicoli;
- 2) 800 cunicoli;
- 3) 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe;
- 4) 200 ovicaprini;
- 5) 50 unità bovine adulte (UBA).

Sono comunque da sottoporre alla verifica di assoggettabilità gli allevamenti bovini che presentano un carico-unità di bovine adulte UBA/ettaro superiore a 5 e tutti gli allevamenti che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento;

- d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 50 ettari;
- e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre 1 ettaro;
- f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 50 ettari;
- g) serre con superficie superiore ad 1 ettaro.

2. Industria energetica ed estrattiva:

- a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 MW, o aventi un diametro della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 350 millimetri, o aventi una lunghezza della condotta principale della rete di teleriscaldamento superiore a 10 chilometri;
- b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, ivi comprese le risorse geotermiche e le relative attività minerarie, con esclusione degli impianti geotermici di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
- c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;
- d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore ed acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza comples-

- siva superiore ai 10 chilometri;
- e) impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con potenza complessiva installata compresa fra 20 e 100 kW, oppure aventi altezza massima della macchina eolica (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri;
 - f) impianti fotovoltaici, con potenza complessiva installata superiore a 100 kW;
 - g) installazione di oleodotti e gasdotti, con lunghezza complessiva superiore ai 10 chilometri;
 - h) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
 - i) estrazione di sostanze minerarie di cui alle leggi di settore, mediante dragaggio fluviale;
 - j) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
 - k) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;
 - l) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che sfruttano esclusivamente canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;
 - m) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali:
- a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 10.000 metri cubi di volume;
 - b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua;
 - c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:
 - 1) laminazione a caldo;
 - 2) forgiatura con magli;
 - 3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso;
 - d) fonderie di metalli ferrosi;
 - e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia);
 - f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 metri cubi;
 - g) impianti di costruzione e montaggio di auto, motoveicoli e costruzioni dei relativi motori, impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili, costruzione di materiale ferroviario e rotabile, che superino 10.000 metri cubi di volume;
 - h) imbutitura di fondo con esplosivi;
 - i) cockerie (distillazione a secco di carbone);
 - j) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con esclusione di piccoli impianti non destinati alla produzione industriale di serie;
 - k) impianti per la fusione di sostanze minerali;
 - l) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro;
 - m) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi o in altri tipi di forni;
 - n) trattamento e trasformazione dell'amianto;
 - o) stabilimenti metalmeccanici oltre i 5.000 metri cubi di volume.
4. Industria dei prodotti alimentari:
- a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
 - b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
 - c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 20 tonnellate al giorno su base annua;
 - d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 200.000 ettolitri annui;
 - e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 quintali annui di prodotto lavorato;
 - f) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 2.000 metri quadri di superficie impegnata o 10.000 metri cubi di volume;
 - g) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti;
 - h) impianti per la produzione di prodotti enologici con capacità di lavorazione superiore a 5.000 ettolitri annui;

- i) impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 metri cubi di volume;
 - j) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno e della carta:
- a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 tonnellate annue di materie lavorate;
 - b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni;
 - c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili o lana.
6. Industria della gomma e delle materie plastiche:
- a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri;
 - b) costruzione e trattamento di pneumatici.
7. Progetti di infrastrutture:
- a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive, di aree urbane, nuove o in estensione, e progetti di riassetto o sviluppo all'interno di aree urbane esistenti, con una superficie interessata superiore ai 3 ettari nonché progetti di costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
 - b) parcheggi di uso pubblico con capacità superiore a 150 posti auto;
 - c) piste da sci di discesa di lunghezza inclinata superiore a 500 metri o che impegnano una superficie superiore a 1,5 ettari, piste da sci di fondo di lunghezza superiore a 3 chilometri, nonché impianti a fune (funivie e funicolari terrestri), escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri e con portata oraria massima non superiore a 1.800 persone, piste ciclabili di lunghezza superiore a 5 chilometri;
 - d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
 - e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
 - f) dighe e bacini di accumulo, di cui alle leggi di settore, destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di capacità compresa fra 10.000 metri cubi e 100.000 metri cubi;
 - g) strade extraurbane secondarie; altre strade, piste poderali ed interpoderali, soggette a un allargamento della carreggiata carrabile, con lunghezza superiore ad 1 kilometro, strade, piste poderali ed interpoderali di nuova realizzazione, con lunghezza compresa fra 500 metri e 2 chilometri, nonché piste di cantiere, di natura temporanea, di lunghezza superiore a 500 metri;
 - h) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
 - i) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
 - j) acquedotti di nuovo tracciato con una lunghezza superiore ai 20 chilometri;
 - k) edifici di qualsiasi destinazione con volume complessivo superiore a 10.000 metri cubi;
 - l) nuove opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, nuove canalizzazioni destinati ad incidere sul regime delle acque;
 - m) nuovi aeroporti ed interventi sugli aeroporti esistenti che comportano l'edificazione di volumi superiori a 10.000 metri cubi o la pavimentazione di superfici superiori a 20.000 metri quadri, altiporti, eliporti, aviosuperfici ed elisuperfici non occasionali;
 - n) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, nonché alle operazioni di recupero R13;
 - o) impianti di smaltimento e recupero, questi ultimi per i procedimenti rientranti nelle procedure ordinarie di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, relativi alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15 e alle operazioni di recupero R13, nonché impianti di discarica per rifiuti speciali inerti, aventi una capacità complessiva compresa fra 30.000 e 50.000 metri cubi;
 - p) impianti di smaltimento e di recupero, questi ultimi qualora non assoggettati alle procedure semplificate di cui all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate/giorno (operazioni di

cui agli allegati B e C, della parte IV, del d.lgs. 152/2006);

- q) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
 - r) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione statale, con tensione nominale superiore a 100 kV e tracciato di lunghezza compreso fra 3 e 10 chilometri.
8. Altri progetti:
- a) villaggi turistici e campeggi di superficie superiore a 25.000 metri quadri e aree di sosta per autocaravan con capacità superiore a 100 posti;
 - b) alberghi e residenze turistico-alberghiere con capacità ricettiva oltre 30 posti letto o volume edificato superiore a 10.000 metri cubi;
 - c) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
 - d) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
 - e) banchi di prova per motori, turbine, reattori, quando l'area impegnata supera i 500 metri quadri;
 - f) fabbricazione di fibre minerali artificiali;
 - g) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi;
 - h) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della d.lgs. 65/2003, con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi;
 - i) cave e torbiere;
 - j) depositi di fanghi compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;
 - k) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
 - l) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 30 tonnellate al giorno;
 - m) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
 - n) rifugi alpini con capacità ricettiva superiore a 30 posti letto;
 - o) tipografie che occupano una volumetria superiore a 5.000 metri cubi;
 - p) impianti di verniciatura che occupano una volumetria superiore a 5.000 metri cubi;
 - q) servizi industriali di lavanderia che occupano una volumetria superiore a 5.000 metri cubi;
 - r) impianti di produzione e trattamento materiali da costruzione che occupano una volumetria superiore a 5.000 metri cubi;
 - s) sviluppo e stampa di prodotti cinematografici e fotografici che occupano una volumetria superiore a 5.000 metri cubi;
 - t) fabbricazione di carta e cartoni;
 - u) progetti di cui all'allegato A che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
 - v) ogni modificazione o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

ALLEGATO F

Criteria per la verifica di assoggettabilità (articolo 17 della l.r. 12/2009)

La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. screening) di cui all'articolo 17 è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. Tale verifica deve essere effettuata tenendo conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'allegato III della direttiva VIA e trasposti integralmente nell'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. La valutazione da parte della struttura regionale competente in merito alla verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 17, è effettuata tenendo in considerazione i seguenti criteri:

1. Caratteristiche dei progetti. Le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto, in particolare:
 - a) delle dimensioni del progetto;
 - b) del cumulo con altri progetti;

- c) dell'utilizzazione di risorse naturali;
 - d) della produzione di rifiuti;
 - e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;
 - f) del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti. Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
- a) dell'utilizzazione attuale del territorio;
 - b) della ricchezza relativa e della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
 - c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
 - 1) zone umide;
 - 2) zone montuose o forestali;
 - 3) riserve e parchi naturali;
 - 4) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri e zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - 5) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa europea sono già stati superati (zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard);
 - 6) zone a forte densità demografica;
 - 7) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
 - 8) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57).
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale. Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
 - b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
 - c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
 - d) della probabilità dell'impatto;
 - e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

I sopracitati criteri, con particolare riguardo a quelli relativi al cumulo con altri progetti e alla localizzazione degli stessi, oltre che nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità al fine della valutazione finale, concorrono a definire una riduzione delle soglie di cui all'allegato B e devono essere tenuti in considerazione anche quali criteri di selezione preventiva, relativamente alle suddette soglie, con l'obiettivo di tutelare le aree a maggiore sensibilità ambientale. Pertanto, qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di selezione illustrati nei successivi punti 4, 5 e 6, le soglie dimensionali, ove previste nell'allegato B, sono ridotte del 50 per cento.

La riduzione del 50 per cento delle soglie si applica ai progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, in relazione ai nuovi progetti ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette (come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)). La riduzione del 50 per cento delle soglie si applica in un'unica soluzione anche nel caso di presenza contemporanea di più criteri.

4. Criterio del cumulo con altri progetti. Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:
- a) la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario;
 - b) che la valutazione dei potenziali impatti ambientali sia limitata al singolo intervento, senza tenere conto dei possibili impatti ambientali derivanti dall'interazione con altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Il criterio del "cumulo con altri progetti" è considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione ed appartenenti alla stessa categoria progettuale, ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali, e per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri

dimensionali stabiliti nell'allegato B, sommate a quelle dei progetti già autorizzati nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nel medesimo allegato B per la specifica categoria progettuale. Gli ambiti territoriali entro i quali è considerato il suddetto criterio sono i seguenti:

- a) una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 m. dall'asse del tracciato), con esclusione delle intersezioni e degli allacciamenti;
- b) una fascia di un chilometro per le opere puntuali e per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

La sussistenza delle condizioni sopra elencate comporta una riduzione del 50 per cento delle soglie relative alla specifica categoria progettuale indicate nell'allegato B.

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B, ad esclusione dei progetti di cui al punto 7, lettera k). Sono esclusi, inoltre, dall'applicazione del presente criterio i progetti la cui realizzazione sia prevista da un piano o programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel piano o programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi.

5. Criterio del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. Per i progetti elencati nell'allegato B, inerenti agli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), soggetti a rischio di incidente rilevante, è prevista una riduzione del 50 per cento delle soglie.

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B inerenti agli stabilimenti soggetti a rischio di incidenti rilevanti.

6. Criterio della localizzazione dei progetti. Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili, in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato B sono ridotte del 50 per cento. Di seguito si riporta, per ciascuna tipologia di area sensibile, la definizione, i riferimenti normativi, l'ambito di applicazione, i dati di riferimento e la relativa fonte.

- a) zone umide. Per zone umide, si intende "uno specchio d'acqua privo di affluenti superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzato dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevole sull'intera superficie o sulla massima parte di essa" (articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B.

Dati di riferimento: zone cartografate ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, e zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 184).

Fonti:

- 1) sistema di conoscenze territoriali (SCT) - Ambiti inedificabili - Articolo 34 l.r. 11/1998 (<http://www.regione.vda.it> - sezione cartografia);
 - 2) geoportale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.pcn.minambiente.it);
- b) zone costiere - laghi. Per zone costiere, si intendono i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (articolo 142, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B.

Dati di riferimento: vincoli derivanti dal d.lgs. 42/2004 (articolo 142 - Aree di rispetto corpi idrici).

Fonte:

1) SCT - PTP Vincoli paesaggistici - Fasce di rispetto dei laghi (<http://www.regione.vda.it> – sezione cartografia);

- c) zone montuose. Per zone montuose, si intendono “le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina” (articolo 142, comma 1, lettera d), del d.lgs. 42/2004).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B.

Dati di riferimento: vincoli derivanti dal d.lgs. 42/2004 (articolo 142 - zone montuose oltre 1.600 m. s.l.m.).

Fonte:

1) SCT - PTP Vincoli paesaggistici - zone montuose oltre 1.600 m. s.l.m. (<http://www.regione.vda.it> - sezione cartografia);

- d) zone forestali. Riguardo alle zone forestali, si rimanda alla definizione di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B.

Dati di riferimento: vincoli derivanti dal d.lgs. 42/2004 (articolo 142 - Boschi).

Fonti:

1) SCT - Vincoli paesaggistici - bosco di tutela;

2) SCT - tavola motivazionale M5 - bosco di tutela - Piani regolatori comunali adeguati alla l.r. 11/1998 (<http://www.regione.vda.it> - sezione cartografia);

- e) riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa statale. Per riserve e parchi naturali, si intendono i parchi statali, i parchi naturali regionali e le riserve naturali statali, di interesse regionale e locale istituiti ai sensi della legge 394/1991.

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B per i quali, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera bbis), è previsto l'assoggettamento a VIA.

Dati di riferimento: elenco Ufficiale Aree Naturali Protette (EUAP).

Fonti:

1) SCT - Aree tutelate;

2) SCT - PTP - Parchi e Riserve (<http://www.regione.vda.it> - sezione cartografia);

- f) zone protette speciali. Per zone protette speciali designate ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, si intendono le aree che compongono la rete Natura 2000 e che includono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) (direttiva 2009/147/CE, direttiva 92/43/CEE, d.P.R. 357/1997).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B.

Dati di riferimento: SIC e ZPS.

Fonte:

1) SCT - Aree tutelate (<http://www.regione.vda.it> - sezione cartografia);

- g) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa europea sono già stati superati. Per zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa europea sono già stati superati, si intendono, per la qualità dell'aria ambiente: le aree di superamento definite all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), relative agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del citato decreto.

Ambito di applicazione: si applica ai progetti dell'allegato B, qualora producano emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree sopra definite, di cui ai seguenti punti:

- 1) 1.c), 2.a), 3.a), 3.b), 3.d), 3.e), 3.i), 3.j), 3.k), 3.l), 3.m), 4.f), 4.g), 5.a), 5.b), 6.a), 7.a), limitatamente allo sviluppo di zone industriali o produttive, 7.n), 7.o), 7.p), 8.f);

Dati di riferimento: dati di qualità dell'aria trasmessi dalle Regioni e Province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 155/2010.

Fonte:

- 1) Relazione sullo stato dell'ambiente redatta e pubblicata sul sito ARPA VDA (<http://www.arpa.vda.it>);

Per la qualità delle acque dolci, costiere e marine: le zone di territorio designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'articolo 92 del d.lgs. 152/2006 (direttiva 91/676/CEE).

Ambito di applicazione: si applica ai soli progetti dell'allegato B di cui ai punti l.a), l.c), l.e).

Dati di riferimento: dati di qualità delle acque superficiali e sotterranee.

Fonte:

- 1) ARPA

- h) zone a forte densità demografica. Per zone a forte densità demografica, si intendono i centri abitati, come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, posti all'interno dei territori comunali con densità superiore a 500 abitanti per Km² e popolazione di almeno 50.000 abitanti (EUROSTAT).

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B, esclusi quelli riportati ai punti 7.a), 7.g).

Dati di riferimento: densità abitativa e popolazione nei territori comunali.

Fonte:

- 1) ISTAT (www.istat.it).

- i) zone di importanza storica, culturale o archeologica e aree di specifico interesse. Per zone di importanza storica, culturale o archeologica e aree di specifico interesse, si intendono:

- 1) gli immobili e le aree di cui agli articoli 10, comma 3, lettera a), e 136 del d.lgs. 42/2004;
- 2) le aree di specifico interesse di cui all'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP;
- 3) le aree archeologiche.

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell'allegato B.

Dati di riferimento:

- 1) vincoli derivanti dal d.lgs. 42/2004 (articoli 10, comma 3, lettera a), 136 e 142);
- 2) vincolo di cui all'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP;

Fonti:

- 1) SCT - PTP Vincoli paesaggistici (vincolo derivante dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), beni culturali);
- 2) SCT - PTP - Aree di specifico interesse (articolo 40 PTP);
- 3) SCT - tavola prescrittiva P1 Aree archeologiche - Piani regolatori comunali adeguati alla l.r. 11/1998 (<http://www.regione.vda.it> - sezione cartografia).

N.d.R.: (Il testo in francese della presente legge sarà pubblicato successivamente).

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge n. 56;
- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 407 del 20 marzo 2015);
 - Presentato al Consiglio regionale in data 26 marzo 2015;
 - Assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 31 marzo 2015;
 - Assegnato alla III Commissione consiliare permanente in data 31 marzo 2015;
 - Assegnata alla IV Commissione consiliare permanente in data 31 marzo 2015;
 - Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 30 aprile 2015;
 - Acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti II-III-IV, espresso in data 30 aprile 2015, nuovo testo delle Commissioni e relazione del Consigliere ISABELLON;
 - Rinviato alle Commissioni II, III e IV e all'adunanza del 20 e 21 maggio 2015, nella seduta del 6 maggio 2015 (oggetto n. 1216/XIV);
 - Acquisito il parere delle Commissioni consiliari permanenti II, III e IV, espresso in data 18 maggio 2015, ulteriore nuovo testo delle Commissioni e relazione del Consigliere ISABELLON;
 - Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 maggio 2015 con deliberazione n. 1251/XIV;
 - Trasmesso al Presidente della Regione in data 22 maggio 2015;

TRAVAUX PREPARATOIRES

- Projet de loi n. 56;
- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 407 du 20 mars 2015);
 - présenté au Conseil régional en date du 26 mars 2015;
 - soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 31 mars 2015;
 - soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 31 mars 2015;
 - soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 31 mars 2015;
 - Transmis au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 30 avril 2015;
 - examiné par les Commissions permanentes du Conseil II-III-IV qui ont exprimé leur avis en date du 30 avril 2015, nouveau texte des Commissions et rapport du Conseiller ISABELLON;
 - renvoyé aux Commissions permanentes du Conseil II, III et IV et à la séance du Conseil des 20 et 21 mai 2015, en date du 6 mai 2015 (objet n° 1216/XIV);
 - examiné par les Commissions permanentes du Conseil II, III et IV qui ont exprimé leur avis en date du 18 mai 2015 - ultérieur nouveau texte des Commissions et rapport du Conseiller ISABELLON;
 - approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 20 mai 2015 délibération n. 1251/XIV;
 - transmis au Président de la Région en date du 22 mai 2015;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
25 maggio 2015, n. 13 .

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“[1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria e statale, al fine di promuovere:]

f) *la garanzia del miglior equilibrio tra domanda e offerta.*”.

Note all'articolo 2:

- ⁽²⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“[1. Ai fini della presente legge, si intende per:]

b) *superficie aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;*”.

⁽³⁾ La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“e) somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, la somministrazione di prodotti alimentari da parte di chi è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su area pubblica dei medesimi prodotti ed è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.”.

Note all'articolo 3:

⁽⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in una unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.”.

⁽⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“2. Nell'ambito degli esercizi di cui al comma 1 possono essere esercitate, entro i limiti posti dall'autorizzazione sanitaria, tutte le attività individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a).”.

⁽⁶⁾ Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“3. Il titolare dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare a svolgere l'attività, ha l'obbligo di comunicare al Comune competente per territorio tutte le specifiche attività che intende esercitare nel proprio esercizio, pena l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 17, comma 2.”.

Nota all'articolo 4:

⁽⁷⁾ L'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

*“Art. 5
(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)*

1. *Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:*

- a) *coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
- b) *coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
- c) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna non inferiore a tre anni per delitto non colposo;*
- d) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al capo II del titolo VI del libro II del codice penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti, per reati concernenti le norme di prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, la turbativa di competizioni sportive, nonché per infrazioni alle norme sui giochi;*
- e) *coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza o per furto, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, estorsione;*
- f) *coloro che sono sottoposti ad una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza.*

2. *Il divieto di esercitare l'attività di somministrazione nei casi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), permane per cinque anni dopo che la pena detentiva è stata scontata o si è altrimenti estinta. Il divieto non si applica nel caso di sospensione condizionale della pena.*

3. *In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).*

4. *L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal Comune al quale è presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.”.*

Nota all'articolo 5:

⁽⁸⁾ L'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 6

(Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. *Oltre a quanto previsto all'articolo 5, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale oppure, in caso di società, associazione o organismo collettivo, in capo al legale rappresentante o al delegato di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:*

a) *avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o di titolo equivalente legalmente riconosciuto attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;*

b) *avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, comprovata dall'iscrizione all'INPS;*

c) *essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica e non esserne stato cancellato per la perdita dei requisiti soggettivi.*

2. *I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio della medesima tipologia di esercizi indicati all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), già esercitata. Qualora intendano modificare o*

estendere la tipologia di esercizio, devono dimostrare di aver frequentato il corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del comma 4.

3. *L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dal Comune al quale è presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.*

4. *La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e di quello di aggiornamento professionale di cui al comma 2, le modalità di svolgimento delle prove finali e ne garantisce l'effettuazione per il tramite di convenzioni con soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento in materia di formazione professionale.*

5. *Il requisito di cui al comma 1, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.”.*

Nota all'articolo 6:

⁽⁹⁾ L'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 7

(Disposizioni per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini extracomunitari)

1. *Il Comune al quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 nei confronti dei:*

a) *cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione europea in base a quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche);*

b) *cittadini non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti.”.*

Nota all'articolo 7:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 8

(Programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la qualificazione e la programmazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in base ai seguenti criteri generali:

- a) salvaguardia e riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei centri minori;
- b) salvaguardia e riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nei centri storici, nelle aree di interesse storico, architettonico ed ambientale;
- c) garanzia di celerità e di trasparenza amministrativa relativamente alle richieste di autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- d) localizzazione dei nuovi insediamenti dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con riguardo ai fattori di mobilità, inquinamento, disponibilità di spazi di uso pubblico, integrazione con altre attività economiche;
- e) garanzia del miglior equilibrio tra domanda e offerta.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio permanente degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni per la tutela dei consumatori e degli utenti), la Giunta regionale, sulla base dei criteri generali di cui al comma 1 e previo parere della Commissione consiliare competente, individua:

- a) le singole e specifiche attività che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le denominazioni delle diverse tipologie di esercizi;
- b) le disposizioni generali concernenti gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, nonché le disposizioni volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche;
- c) le direttive generali alle quali devono attenersi i Comuni nella determinazione dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della somministrazione al pubblico

di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale;

d) le disposizioni applicative relative al rilascio delle autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 10.

3. Entro sei mesi dall'emanazione delle direttive generali di cui al comma 2, lettera c), i Comuni provvedono a determinare i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

4. I criteri di programmazione di cui al comma 3 devono tenere conto dei consumi extra domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici, delle caratteristiche del territorio comunale al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

5. Qualora il Comune non abbia approvato i criteri di programmazione entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio, assegna al Comune inadempiente un termine di novanta giorni per provvedervi. Trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento sostitutivo disposto ai sensi del comma 5 sono a carico del Comune inadempiente.

7. Il rilascio delle autorizzazioni non è soggetto alle restrizioni derivanti dalla programmazione quando l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata:

- a) negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi ed altri esercizi similari, all'interno di stazioni funiviarie e lungo le piste da sci. L'attività di intrattenimento deve comunque essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione per superficie ad essa dedicata. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio dell'autostrada, nelle stazioni dei mezzi pubblici di trasporto e nei mezzi pubblici di trasporto;
- c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sempre che l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzio-

ne di carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41);

- d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, enti, pubblici o privati, e scuole, nei quali la somministrazione è effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- f) nel domicilio del consumatore;
- g) in forma temporanea relativamente alle attività indicate all'articolo 10;
- h) all'interno di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme;
- i) all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili.”.

Nota all'articolo 8:

⁽¹¹⁾ L'articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 9

(Funzioni amministrative dei Comuni)

- 1. Il Comune svolge le funzioni amministrative inerenti al rilascio di nuove autorizzazioni all'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il Comune in cui ha sede l'esercizio accerta:
 - a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6;
 - b) l'osservanza dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5;
 - c) l'osservanza delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di tutela dell'inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di sorvegliabilità.
- 3. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune senza limitazioni di durata, salvi i casi di revoca o sospensione di cui all'articolo 13, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda.
- 4. Il trasferimento di sede o l'ampliamento di superficie

dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può avvenire a seguito di apposita comunicazione al Comune da parte dell'esercente, contenente la dichiarazione di osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.”.

Nota all'articolo 9:

⁽¹²⁾ L'articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“Art. 10

(Autorizzazioni temporanee)

- 1. In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione può rilasciare un'autorizzazione temporanea, valida per la durata della manifestazione.
- 2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 da parte del soggetto richiedente, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- 3. Qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 sia svolta da enti non aventi finalità di lucro, con sede nel territorio del Comune interessato, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 da parte del rappresentante legale dell'ente richiedente o suo delegato, fatto comunque salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.”.

Nota all'articolo 10:

⁽¹³⁾ Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“1. Il trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3. In tali casi, il subentrante può continuare ad esercitare l'attività autorizzata al dante causa in attesa della reintestazione dell'autorizzazione e della conseguente decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.”.

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“1. Le autorizzazioni per l'esercizio della somministra-

zione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:

- a) non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- b) il locale non sia trasformato in sala di intrattenimento;
- c) siano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dall'inquinamento acustico.”.

Nota all'articolo 13:

⁽¹⁵⁾ L'articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

*“Art. 13
(Revoca delle autorizzazioni)*

1. *Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono revocate quando:*
 - a) *il titolare dell'autorizzazione non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;*
 - b) *il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;*
 - c) *in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi dal trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio, salvo causa di forza maggiore;*
 - d) *il titolare dell'autorizzazione non osservi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;*
 - e) *il titolare dell'autorizzazione violi l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2;*
 - f) *venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;*
 - g) *venga meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso, la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.*

2. *La revoca e la sospensione hanno efficacia con la comunicazione al destinatario del relativo provvedimento.”.*

Nota all'articolo 14:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 14 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

*“Art. 14
(Orari e chiusura temporanea degli esercizi)*

1. *Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, entro i limiti delle fasce orarie stabilite dal Sindaco in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).*
2. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive per la fissazione da parte dei Comuni degli orari degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.*
3. *Il titolare dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.*
4. *Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio nei periodi di minore affluenza turistica, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo 16, predispone delle turnazioni nell'apertura dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.*
5. *Qualora il Comune non provveda alla predisposizione delle turnazioni di cui al comma 4, il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio, assegna al Comune inadempiente un termine non inferiore a sessanta giorni per provvedervi. Trascorso inutilmente tale termine, alla predisposizione delle turnazioni provvede in via sostitutiva il Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di commercio.*
6. *Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.*
7. *Gli orari di apertura e di chiusura, le chiusure temporanee e le turnazioni nell'apertura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicati preventivamente al Comu-*

ne e resi noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.”.

Nota all'articolo 15:

⁽¹⁷⁾ L'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

*“Art. 17
(Sanzioni)*

1. *Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.*
2. *La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, 14 e 15 comporta, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.*
3. *Quando è accertata una delle violazioni previste ai commi 1 e 2, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*
4. *All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.”.*

Note all'articolo 16:

⁽¹⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, diventano titolari dell'autorizzazione per la tipologia unica prevista all'articolo 4, comma 1, senza formale atto di conversione e per le medesime tipologie di esercizi previste all'articolo 5 della l. 287/1991.”.

⁽¹⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto all'articolo 4 senza alcun obbligo di conversione del titolo autorizzatorio, previo adeguamento

dell'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del regolamento regionale di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 6, comma 2.”.

Note all'articolo 17:

⁽²⁰⁾ L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 prevedeva quanto segue:

“L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”.

⁽²¹⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

“a) mediante distributori automatici in locali adibiti in modo esclusivo a tale attività;”.

⁽²²⁾ L'articolo 16 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 prevedeva quanto segue:

*“Art. 16
(Commissioni consultive)*

1. *I Comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti istituiscono una commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un assessore delegato, e composta da:*
 - a) *due rappresentanti designati dalle associazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello regionale;*
 - b) *un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale;*
 - c) *un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2004;*
 - d) *un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales.*
2. *Le commissioni consultive di cui al comma 1 durano in carica per l'intera durata dell'organo che ha provveduto alla relativa nomina; le modalità di funzionamento sono stabilite, per ciascuna commissione, dal Comune presso il quale le medesime sono istituite.*
3. *Per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, è istituita una commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Regione, e composta da:*
 - a) *l'assessore regionale competente in materia di commercio o da un suo delegato, che la presiede;*
 - b) *il Sindaco del Comune di volta in volta interessa-*

- to o un assessore delegato;
- c) due rappresentanti designati dalle associazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - d) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2004;
 - f) un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*.
4. La commissione consultiva di cui al comma 3 dura in carica cinque anni, decorrenti dalla data del decreto di nomina; le modalità di funzionamento della predetta commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 sono istituite entro 60 giorni dalla emanazione delle direttive generali di cui all'articolo 8, comma 2.
6. Le commissioni consultive di cui ai commi 1 e 3 esprimono parere obbligatorio in merito:
- a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
 - b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
 - c) alla regolamentazione degli orari e delle turnazioni nell'apertura dei pubblici esercizi.”.

Nota all'articolo 18:

⁽²³⁾ Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 prevedeva quanto segue:

“1. Agli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 4, all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 12, comma 1, partecipano, per ciascuna professione turistica, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.”.

Note all'articolo 19:

⁽²⁴⁾ L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 prevede quanto segue:

“2. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento nonché per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:

- a) la durata minima dei corsi di base e di aggiorna-

mento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilità degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I;

- b) le modalità di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;
- c) le modalità di valutazione;
- d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
- e) i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attività formative e di valutazione;
- f) i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
- g) i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attività di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni.”.

⁽²⁵⁾ L'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 prevede quanto segue:

“3. Il Piano stabilisce le modalità di organizzazione dei sistemi di controllo di cui al comma 1, nonché i criteri di individuazione dei centri incaricati di effettuare i controlli funzionali e un sistema di verifica dell'attività svolta dagli stessi. Il Piano stabilisce inoltre le procedure per la raccolta e la gestione delle informazioni relative ai centri e ai tecnici abilitati al controllo funzionale e alla regolazione delle attrezzature e ai dati relativi ai controlli effettuati.”.

Nota all'articolo 20:

⁽²⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 18 prevedeva quanto segue:

“1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale può concedere all'Associazione *Route des vins* aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile a sostegno delle seguenti attività:

- a) studio e apposizione della specifica segnaletica;
- b) promozione, a livello regionale, nazionale e internazionale, della *Route des vins*, attraverso la partecipazione a fiere ed eventi e l'organizzazione di iniziative di valorizzazione e di divulgazione;
- c) azioni pubblicitarie condotte mediante i mezzi di comunicazione di massa e la realizzazione di materiale promozionale;

- d) *realizzazione, potenziamento e adeguamento delle strutture di accoglienza, ivi compresi gli arredi e i materiali di supporto, indispensabili alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge.*”.

Nota all'articolo 21:

⁽²⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 18 prevedeva quanto segue:

“2. *Gli indennizzi e i contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007.*”.

Nota all'articolo 22:

⁽²⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 prevedeva quanto segue:

“3. *Le misure di compensazione di cui all'articolo 14 sono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.*”.

Nota all'articolo 23:

⁽²⁹⁾ Il comma 4bis dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 prevedeva quanto segue:

“4bis. *All'Agenzia possono essere inoltre affidate, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, le funzioni di Autorità di certificazione dei programmi finanziati a valere su risorse comunitarie e statali per il periodo 2007/2013.*”.

Nota all'articolo 33:

⁽³⁰⁾ L'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 prevede quanto segue:

“Art. 9.

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

1. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui gli esercenti l'attività di misura:*

- a) *forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia;*

- b) *forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.*

2. *L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffreddamento e i consumi di acqua calda per uso domestico.*

3. *Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dello standard internazionale IEC 62056 e della raccomandazione della Commissione europea 2012/148/UE, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché:*

- a) *i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;*

- b) *sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilità degli esercenti dell'attività di misura previste dalla normativa vigente, l'Autorità per l'ener-*

- gia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione;
- c) nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori siano in grado di tenere conto anche dell'energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;
 - d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;
 - e) siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto all'articolo 11.
4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinché gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico.
5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:
- a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
 - b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzato o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
 - c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;
 - d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. E' fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.
6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato:

a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:

- 1) per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
- 2) le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre;
- 3) l'obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica;
- 4) fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;
- 5) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.

b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:

- 1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
- 2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del con-

tatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.

7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE siano installati o meno, provvedono affinché:

- a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;
- b) ai clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;
- c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:
 - 1) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
 - 2) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
 - 3) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia;
- d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalle richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;
- e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempesti-

vamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalità più opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d'utenza.

8. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attività e di costi, la stessa Autorità si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.”.

Note all'articolo 34:

- ⁽³¹⁾ L'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

“Art. 59
(Titoli abilitativi)

1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:
 - a) dal permesso di costruire;
 - b) dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e dalla comunicazione di varianti in corso d'opera;
 - c) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.
2. Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, dell'impegno a realizzarle o della previsione della loro prossima realizzazione risultante dagli atti di programmazione comunale.
3. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti di cui al capo III del presente titolo, fatta eccezione per quelle assoggettate a SCIA edilizia e per le varianti in corso d'opera.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, defi-

nisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle zone territoriali del PRG.

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 60, 60bis, 61, 61bis e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.”.

- ⁽³²⁾ Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 prevedono quanto segue:

“Art. 2
(Interventi sul patrimonio edilizio)

1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l'ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
2. L'ampliamento di cui al comma 1 può essere realizzato anche attraverso più interventi purché l'incremento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 20 per cento del volume esistente all'atto del primo intervento.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono essere realizzati attraverso una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente.
5. Gli interventi di cui al presente articolo riguardano le sole unità immobiliari per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008.
6. Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo, le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Art. 3

(Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica degli edifici)

1. *In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sono consentiti, a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche, interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989, con aumento fino al 35 per cento del volume esistente.*

Art. 4

(Interventi per la riqualificazione ambientale e urbanistica del territorio)

1. *Nell'ambito dei piani, dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 della l.r. 11/1998, gli interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente."*

⁽³³⁾ Vedasi nota 32.

Note all'articolo 35:

⁽³⁴⁾ L'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 prevede quanto segue:

"1. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 3, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici e allegati sono predisposti in formato elettronico e presentati, con modalità telematica, allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo."

⁽³⁵⁾ L'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

"Art. 31

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

1. *L'atto di notorietà concernente stati, fatti o qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 35.*
2. *La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli ha diretta conoscenza.*
3. *Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, nei rapporti con l'Amministrazione, tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non espressamente indicati*

dall'articolo 30 sono comprovati mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. *Può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la conformità all'originale della copia dei documenti di seguito elencati:*
 - a) *atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;*
 - b) *pubblicazioni;*
 - c) *titoli di studio o di servizio;*
 - d) *documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.*
5. *Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono."*

Nota all'articolo 37:

⁽³⁶⁾ Vedasi nota 34.

Nota all'articolo 39:

⁽³⁷⁾ Vedasi nota 35.

Nota all'articolo 43:

⁽³⁸⁾ Vedasi nota 35.

Nota all'articolo 47:

⁽³⁹⁾ L'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 prevede quanto segue:

"Art. 6

(Interventi della gestione speciale)

1. *Nell'ambito della gestione speciale, FINAOSTA S.p.A. può effettuare i seguenti tipi di intervento:*
 - a) *interventi previsti dall'articolo 5, quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale;*
 - b) *concorso finanziario alla creazione, al potenziamento e al mantenimento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, di infrastrutture e servizi di interesse generale;*
 - c) *progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili.*

cbis) ottimizzazione della gestione della liquidità dell'intero sistema pubblico regionale, e delle società controllate dalla Regione, anche mediante ricorso all'indebitamento necessario a finanziare gli investimenti, compresi quelli oggetto di cofinanziamento da parte dello Stato e dell'Unione europea;

cter) interventi finanziari per conto della Regione nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali.
2. *Gli interventi di cui al comma 1 conseguono ad appo-*

siti incarichi conferiti dalla Regione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, senza alcun rischio per FINAOSTA S.p.A., salvi quelli connessi alla diligenza del mandatario nello svolgimento dell'incarico affidato.

3. Le modalità di compensazione degli oneri sostenuti da FINAOSTA S.p.A. per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 1 sono fissate in appositi disciplinari approvati dalla Regione.”.

⁽⁴⁰⁾ L'articolo 27, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 prevede quanto segue:

“1. A decorrere dall'anno 2014, le somme disponibili sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 possono essere trasferite dalla Giunta regionale con propria deliberazione ai fondi di rotazione istituiti con legge regionale, in relazione alle richieste di utilizzo dei singoli fondi.”.

⁽⁴¹⁾ L'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 prevede quanto segue:

“Art. 30
(Fondi di rotazione regionali)

1. Per il finanziamento degli investimenti a valere su fondi di rotazione regionali, istituiti o da istituire con legge regionale, è autorizzato per il triennio 2015/2017, un indebitamento sotto forma di linea di credito, di durata massima quindicennale, presso il fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, per un importo massimo di euro 100.000.000.
2. A garanzia del corretto adempimento del rimborso dell'operazione di finanziamento di cui al comma 1 e del pagamento dei relativi interessi e di qualsiasi altro importo che abbia titolo nella predetta operazione, FINAOSTA S.p.A. è autorizzata a utilizzare il flusso finanziario dei rientri delle operazioni già contratte e da contrarre a valere sui fondi di rotazione regionali.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tassi di interesse applicati ai nuovi finanziamenti concessi a valere sui fondi di rotazione regionali, ad esclusione del fondo di cui alla l.r. 3/2013, sono determinati in misura non superiore al 2,5 per cento su base annua.
4. Per assicurare le finalità di cui al comma 2, la sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali di cui all'articolo 1 non può essere prorogata oltre l'annualità 2015.”.

Note all'articolo 51:

⁽⁴²⁾ L'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 prevede quanto segue:

“10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.”.

⁽⁴³⁾ L'articolo 61 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

“Art. 61
(SCIA edilizia)

1. Non sono subordinati a permesso di costruire e sono soggetti a SCIA edilizia i seguenti interventi:
 - a) opere di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;
 - b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
 - c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
 - d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
 - e) opere interne di singole unità immobiliari che non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non mutino la destinazione d'uso né modifichino la volumetria complessiva dell'edificio, anche consistenti in interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con eventuale esecuzione di opere che comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari;
 - f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;
 - g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;
 - h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
 - i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti e di arredi fissi da giardino, come tali privi di funzioni autonome e destinati invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro

- parti, i quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;
- ibis) realizzazione di pavimentazioni di giardini, di aree cortilizie e di passaggi destinati al servizio esclusivo di edifici esistenti o di loro parti;
- j) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano a bonifiche agrarie interessanti superfici superiori a 2000 metri quadrati di terreno né alla coltivazione di cave;
- k) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;
- l) manufatti temporanei per la loro natura e per la loro funzione;
- m) beni strumentali di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e);
- n) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici, ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;
- o) interventi di manutenzione delle piste da sci esistenti;
- p) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua; q)
- r) piccoli impianti di irrigazione a servizio di aree verdi;
- s) realizzazione di muri di contenimento per terrazzamenti pertinenti ad abitazioni;
- t) realizzazione di serre a struttura fissa di superficie coperta inferiore a 50 metri quadrati.
2. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 siano correlati ai procedimenti di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2011, la SCIA edilizia è presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la SCIA edilizia è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ove richieste. Le attestazioni e le asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune.
4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere iniziati dalla data della presentazione della SCIA edilizia all'ufficio competente. La documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalla ricevuta della ricezione della stessa da parte del medesimo ufficio.
5. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, spetta all'ufficio competente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. E' fatto salvo il potere dell'ufficio competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l'ufficio competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 5, all'ufficio competente è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante adeguamento dell'attività dei privati alla normativa vigente.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano solo ove concorrono le seguenti condizioni:
- a) siano stati rilasciati gli assensi, le autorizzazioni o i pareri dovuti, nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, della l.r. 56/1983 nonché della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle leggi regionali 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);
- b) gli interventi oggetto della SCIA edilizia siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;
- c) gli interventi oggetto della SCIA edilizia rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.
8. L'ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia deve avvenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della medesima.
9. Il ricorso alla SCIA edilizia non esonera i soggetti

interessati dall'applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia.”.

⁽⁴⁴⁾ L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevede quanto segue:

“1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;*
- b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;*
- c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.”.*

Nota all'articolo 52:

⁽⁴⁵⁾ L'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede quanto segue:

*“Art. 26
(Decisione)*

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 24, l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.*
- 2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente*

fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto.

2- bis. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.

3- bis. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione.

4. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

5. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.

In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

6. *I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.*

Nota all'articolo 53:

- ⁽⁴⁶⁾ L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

*“Art. 18
(Pubblicazione di varianti
previste da leggi di settore)*

1. *In caso di varianti agli strumenti urbanistici previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare le conseguenti variazioni dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.”.*

Nota all'articolo 55:

- ⁽⁴⁷⁾ Vedasi nota 42.

Nota all'articolo 56:

- ⁽⁴⁸⁾ Vedasi nota 42.

Nota all'articolo 58:

- ⁽⁴⁹⁾ Vedasi nota 42.

Nota all'articolo 61:

- ⁽⁵⁰⁾ L'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 prevede quanto segue:

“1. I compiti del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro sono i seguenti:

- a) *la vigilanza e il controllo dell'applicazione della legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;*

- b) *le verifiche periodiche degli ascensori e montacarichi per uso privato;*
c) *le verifiche connesse all'applicazione degli art. 40, 131, 194, 328 e 336 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);*
d) *le verifiche connesse con l'esercizio e la manutenzione degli apparecchi a pressione di vapore e di gas e degli impianti di riscaldamento.”.*

Note all'articolo 65:

- ⁽⁵¹⁾ L'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 prevede quanto segue:

*“Art. 5
(Iniziative agevolabili)*

1. *Possono essere ammesse ad agevolazione le iniziative realizzate da enti locali e da soggetti privati nel settore dell'edilizia residenziale, in conformità alla normativa vigente, per l'installazione di sistemi che consentono:*
 - a) *un utilizzo razionale dell'energia;*
 - b) *un aumento dell'efficienza energetica degli edifici;*
 - c) *lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.*
2. *I sistemi di cui al comma 1, lettera a), possono riguardare anche le installazioni che impiegano combustibili gassosi, purché i relativi apparecchi utilizzatori siano al servizio dell'intero edificio nel quale sono installati e presentino un rendimento superiore a quello imposto dalle norme tecniche di riferimento.*
3. *Le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti percentuali massime della spesa ammissibile documentata:*
 - a) *per le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), 50 per cento;*
 - b) *per le iniziative di cui al comma 1, lettera c), 70 per cento.*
- 4.
5. *La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità per la concessione e la liquidazione dei relativi benefici economici, individuando le installazioni da finanziare in misura fissa, rapportata alla spesa ritenuta ammissibile ovvero al risparmio di energia primaria conseguibile, e quelle suscettibili di agevolazione frazionata e pluriennale, calcolata in base ai risultati effettivi di esercizio. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro di osservazione, tiene conto della signifi-*

catività tecnologica delle installazioni e della relativa penetrazione sul mercato, apportando i necessari adeguamenti periodici.”.

⁽⁵²⁾ L'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 prevede quanto segue:

“Art. 6

(Impianti dimostrativi, pilota e sperimentali)

- 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove, avvalendosi del COA energia, la realizzazione di impianti dimostrativi, pilota e sperimentali per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo energetico specifico.*
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati realizzatori finalizzate al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile documentata.*
- 3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente dalla Regione anche avvalendosi di soggetti privati che operano nel settore dell'energia e in quelli correlati, ai quali compete l'attuazione delle iniziative, mediante la stipula di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. La realizzazione dei predetti impianti, se inerenti all'energia eolica, o di presidi organizzati sul territorio per sensibilizzare l'utenza all'impiego della trazione elettrica nella mobilità leggera è consentita subordinatamente al conseguimento di un'intesa con gli enti locali interessati.*
- 4. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano l'entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei contraenti, le modalità di gestione degli impianti e definiscono, in base alla tipologia degli interventi, la metodologia di monitoraggio delle prestazioni energetiche. In ogni caso, il monitoraggio è attuato a totale carico del soggetto incaricato della gestione degli impianti.*
- 5. Gli accordi disciplinano, inoltre, la misura della partecipazione finanziaria della Regione la quale, in base alla tipologia degli impianti, può coprire integralmente gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative. In tale caso, gli impianti restano di proprietà della Regione.*
- 6. Nei casi di cui al comma 3, la Regione si avvale del COA energia che provvede in ordine al riscontro degli adempimenti spettanti al soggetto attuatore e alla verifica del conseguimento dei risultati energetici*

attesi. Il COA energia riferisce periodicamente alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione degli interventi oggetto della convenzione.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, gli impianti realizzati dagli enti locali devono essere ultimati entro cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione.”.

Note all'articolo 66:

⁽⁵³⁾ Il comma 5bis dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 prevedeva quanto segue:

“5bis. I progetti di ricerca possono essere sviluppati parzialmente all'esterno del territorio regionale per un periodo massimo di 18 mesi, a condizione che la tecnologia acquisita sia applicata nell'impresa, nel consorzio o nel centro di ricerca richiedente il contributo per il completamento del progetto.”.

⁽⁵⁴⁾ L'articolo 32 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 prevedeva quanto segue:

“Art. 33

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno)

- 1. I limiti di impegno della durata massima di quindici anni, previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), sono autorizzati, per l'anno 2007, in euro 101.556 per le imprese industriali ed in euro 107.138 per le imprese artigiane (obiettivi programmatici 2.2.2.09 - capitolo 35750 parz. e 2.2.2.10 - capitolo 47590 parz.).*
- 2. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla l.r. 1/1997, è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 44.500 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 - capitolo 48830 parz.).*
- 3. Il limite di impegno della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 27.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 - capitolo 35805 parz. e obiettivo programmatico 2.2.2.10 - capitolo 47645 parz.).*
- 4. Il limite di impegno della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno), è autorizzato, per l'anno 2007, in euro 2.000*

(obiettivo programmatico 2.2.1.07 - capitolo 38600 parz.).”.

Nota all'articolo 68:

⁽⁵⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 prevedeva quanto segue:

“1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.”.

Nota all'articolo 69:

⁽⁵⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 prevedeva quanto segue:

“2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.”.

Nota all'articolo 70:

⁽⁵⁷⁾ L'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 prevedeva quanto segue:

“Art. 17
(Verifica di assoggettabilità)

1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:
 - a) i progetti di cui all'allegato B;
 - b) le modifiche sostanziali dei progetti di cui agli allegati A e B;
 - c) i progetti, non compresi nelle lettere a) e b), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.
2. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare su supporto cartaceo, corredato di uno studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G, da trasmettersi anche su supporto informatico.
3. La struttura competente, entro dieci giorni dalla rice-

zione dei documenti di cui al comma 2, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.

4. La struttura competente individua altresì i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale da consultare per l'espressione di eventuali osservazioni.
5. La struttura competente, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 oppure, qualora abbia richiesto integrazioni, dalla presentazione delle medesime, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità.
6. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.
7. L'esito della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione sul sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.”.

Nota all'articolo 73:

⁽⁵⁸⁾ L'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“Art. 2
(Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE)

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.
2. Nei casi in cui la presente legge preveda la concessione di agevolazioni in regime de minimis, si applica quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore.”.

Nota all'articolo 74:

⁽⁵⁹⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica alberghiera e della ricezione turistica all'aperto;”.

⁽⁶⁰⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“b) i proprietari di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;

⁽⁶¹⁾ La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“c) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, operanti nei settori della ricettività turistica extralberghiera, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze.”.

Nota all'articolo 75:

⁽⁶²⁾ Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“4. L'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non può in ogni caso essere inferiore al 25 per cento dell'investimento oggetto di agevolazione.”.

zione.”.

Note all'articolo 75:

⁽⁶³⁾ La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“a) le piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, del commercio, dei pubblici esercizi o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1.”.

⁽⁶⁴⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“b) i proprietari di strutture commerciali e di pubblici esercizi che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;”.

Nota all'articolo 77:

⁽⁶⁵⁾ Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 prevedeva quanto segue:

“4. L'apporto finanziario del soggetto beneficiario dell'intervento non può in ogni caso essere inferiore al 25 per cento dell'investimento oggetto di agevolazione.”.